

31.0806

2

# CAMERA DEI DEPUTATI

N.

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(Tommaso PADOA SCHIOPPA)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

Presentato il .....

TITOLO II  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
SPESE

Capo I  
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI  
PUBBLICHE

Art. ..

*(Istituzione delle Ragionerie Regionali  
dello Stato in luogo delle esistenti  
Ragioneria provinciali dello Stato)*

1. Sono istituiti, a livello regionale o interregionale le Ragionerie (territoriali) dello Stato e le Direzioni (territoriali) dei servizi vari, per lo svolgimento in sede locale delle funzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Le Ragionerie (territoriali) dello Stato dipendono (organicamente e funzionalmente) dalla Ragioneria generale dello Stato, e svolgono, nell'ambito territoriale di competenza, le funzioni spettanti secondo la normativa vigente alle Ragionerie provinciali dello Stato.
3. Le Direzioni (territoriali) dei servizi vari dipendono (organicamente e funzionalmente) dal Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro, e svolgono, nell'ambito territoriale di competenza, le funzioni spettanti secondo la normativa vigente alle Direzioni provinciali dei servizi vari.
4. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'organizzazione degli Uffici di cui al comma 1, prevedendo un piano di attuazione graduale da concludersi

entro il ..... anno dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'operatività delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari, sono soppressi i Dipartimenti provinciali di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Le funzioni dei Capi Dipartimento provinciali previste dall'art. 1, comma 8, del decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, sono attribuite, secondo la rispettiva competenza, ai direttori delle Ragionerie provinciali dello Stato e ai direttori delle Direzioni provinciali dei servizi vari.

6. Il regolamento di cui al comma 4 indicherà la data di soppressione delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari.

Art.

*(Chiusura dell'IGED)*

1. I commi 89, 90 e 91 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) sono sostituiti dai seguenti:

“89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è soppresso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le residue competenze dell'Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

90. Il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è destinato alle altre attività istituzionali

del Dipartimento della Ragioneria  
generale dello Stato.

91. L'ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 e successivi, è annualmente determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi nell'anno precedente dalla Società di cui all'articolo 9, comma 1-bis lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici, **nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente.**"

Art.

*(Controlli di merito nel sistema delle  
Ragionerie)*

1. All'articolo 9, comma 1, terzo capoverso, del DPR 20 febbraio 1998, n. 38, è apportata la seguente modifica:

-le parole "circa la legalità della spesa" sono sostituite dalle seguenti: "circa la legalità e la proficuità della spesa in relazione ai fini dello Stato"

Art....

*(Riordino, trasformazione e  
soppressione di enti pubblici)*

1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione degli enti ed organismi pubblici non economici, nonché di strutture amministrative pubbliche attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e controllo, oneri di personale e funzionamento e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 9, comma 1-bis del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2002, n. 112, e dell'articolo 1, commi da 224 a 226 e comma 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (VERIFICARE l'opportunità di inserire, altresì, il riferimento all'articolo 9, comma 1-ter,

del DL n. 63/2002 in materia di procedura di individuazione delle liquidazioni cd. "distinte").

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi del comma 1, lettera b). Dall'attuazione del comma 1 dovranno derivare risparmi non inferiori a euro 10 milioni per l'anno 2007 e a euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2008. Qualora dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1 conseguono risparmi inferiori a quelli previsti dal presente comma, le dotazioni relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ridotte fino a concorrenza degli importi indicati nel medesimo comma 2.";

- i commi 5 e 6 sono abrogati.

Art.

*(Protezione civile)*

1. All'articolo 1 della legge, 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 202, primo periodo, dopo la parola "fabbricati" aggiungere la parola "privati";

b) dopo il comma 202, inserire il seguente:

"202- bis. Per l'attuazione del regime assicurativo di cui al comma 202 ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e